



COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE N. 68
in data: 22.12.2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2020.

L'anno **duemilaventuno** addi **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **17.44** nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale "**nel rispetto delle misure di sicurezza anticovid-19**" si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione **ORDINARIA** ed **in seduta pubblica** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, per deliberare sulle proposte inserite all'Ordine del giorno in data **16.12.2021** prot. n. **13142**, notificato ai Consiglieri Comunale nei modi di legge

Presiede la seduta il Vice Sindaco Sig. **FIORINI ALBERTO**.

In seguito all'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale Dr. **ANDREA MARTELLI**, che assiste alla seduta con l'incarico della redazione del relativo verbale, risultano presenti n. **7** Consiglieri ed assenti, sebbene invitati, n. **4**, Consiglieri così come segue:

COGNOME E NOME	Presenti assenti	COGNOME E NOME	Presenti assenti
CERRI SANDRO	A	PALA ELENA MARGHERITA	A
SARPERI YURI	P	ROSTICCI FABRIZIO	P
FIORINI ALBERTO	P	COSTANZI MARCO	A
VEZZOSI GIOVANNI	P	GIOVANNINI EMANUELE	P
BOLLEA LUCA	A	PULLI MASSIMO	P
GALEOTTI CARLO	P		

Il Consigliere Bollea entra alle ore 17,48 ad inizio della delibera sul Programma Triennale dei Lavori Pubblici

Fungono da scrutatori come in precedenza nominati i Consiglieri Sigg.ri: **VEZZOSI GIOVANNI**, **ROSTICCI FABRIZIO**, **GIOVANNINI EMANUELE**

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vice Sindaco: la situazione del Consorzio Turistico è stata già discussa. Sul trasporto pubblico sappiamo che ha vinto Autolinee Toscane, società francese, nonostante i ricorsi di CTT Nord dalla quale quindi dovremo uscire. Ci siamo già incontrati con la nuova gestione per capire la loro linea di azione. L'incontro con i Comuni è stato molto positivo. Si presume che abbiano una visione ampia. La società gestisce il trasporto in Francia da molti anni.

Cons. Bollea: ci sarà la possibilità di ridiscutere gli orari delle nostre tratte? Il trasporto con Volterra potrebbe essere ridisegnato in maniera più utile.

Cons. Galeotti: ci saranno incontri futuri col nuovo gestore per recepire le proposte del territorio.

Vice Sindaco: saranno riviste anche le fermate, anche con fermate a chiamata

Visto l'art. 42 del d. lgs 267/00;

Considerato quanto disposto dal D. Lgs 175/16, emanato in attuazione dell'art. 18 della L. 124/2015 che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. L. 100/17 (di seguito "Decreto Correttivo");

Visto che ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P. le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D. L. 50/16;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D. Lgs 50/16 con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del D. Lgs 50/16;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...)

) tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P. entro il 30 settembre il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Vista la propria precedente deliberazione n. 83 del 27/09/2017, con la quale è stata effettuata la ricognizione straordinaria sulle partecipazioni ai sensi del citato art. 24 del D. Lgs 175/16;

Vista la propria precedente deliberazione n. 59 del 30/12/2020 con la quale è stata effettuata la ricognizione ordinaria sulle partecipazioni detenute al 31/12/2019 ai sensi del citato art. 20 comma 1 del D. Lgs 175/16;

Vista altresì la propria deliberazione n. 46 del 29/09/2021, con la quale, si disponeva l'esigenza di alienare la partecipazione nel Consorzio Turistico Volterra Val di Cecina Valdera srl;

Vista inoltre la propria deliberazione in data odierna, con la quale si dispone la liquidazione della partecipazione in CTT Nord s.r.l.;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P., - ossia di piano di riassetto per la loro realizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4 comma 1 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5 comma 2 del Testo Unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 comma 2 del T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20 comma 2 del T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie precedenti;

b) società che risultano prive di dipendenti e abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro, limite ridotto a 500.000 euro sino al triennio 2016-2018, per effetto del comma 12-quinquies dell'art. 26 dello stesso D. Lgs 175/16;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che con la delibera 83/17 citata è stato individuato il perimetro partecipazioni societarie che è possibile mantenere e quelle per le quali si rendevano necessarie azioni di razionalizzazione;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs 175/16, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% de loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci, possono rivolgere la produzione ulteriore rispetto a detto limite, anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4 comma 1 del D. lgs 175/16 a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipare dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'art. 20 comma 1 del D. Lgs 175/16, che prevede annualmente l'adozione di un provvedimento ricognitorio sull'assetto delle partecipazioni comunali e ritenuto opportuno dare atto contestualmente dei risultati del programma di razionalizzazioni individuato con precedenti atti;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dall'ufficio finanziario e che da detta ricognizione è scaturita l'allegata relazione (allegato A), parte integrante sostanziale della presente delibera;

Considerato che è stata individuata la sottoindicata partecipazione da alienare perseguendo la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati:

- CTT Nord s.r.l. perché non più strumentale in quanto non più aggiudicatario del servizio di Trasporto Pubblico Locale (che era il motivo per il quale il comune deteneva la partecipazione societaria come socio appartenente alla compagine pubblica). In proposito si evidenzia che per effetto della conclusione dei procedimenti giudiziari inerenti l'affidamento del servizio di Trasporto Pubblico locale e l'affidamento definitivo del servizio ad Autolinee Toscane, la partecipazione in CTT Nord s.r.l. non ha più motivo di essere mantenuta. La decisione di alienare la partecipazione in CTT Nord s.r.l. è stata assunta con delibera consiliare in data odierna.

Dato atto che l'alienazione della quota del Consorzio Turistico Volterra Valdicecina Valdera srl, determinata dal mancato raggiungimento dei limiti di fatturato previsti dalla norma vigente (condizione ribadita con delibera consiliare 46 del 30/09/2021), si ritiene avvenuta con la richiesta di liquidazione della quota in data 29/12/2021;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter comma 2 cod. civ. e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater cod. civ.;

Tenuto conto degli atti istruttori compiuti dagli uffici comunali competenti ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale espresse nella relazione allegata (allegato 1);

Tenuto conto del parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) n. 3 del D. Lgs 267/00;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49 del D. Lgs 267/00 espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49 del D. Lgs 267/00 espresso dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano che viene proclamato dal Sindaco-Presidente

Presenti n. 8; Votanti n. 8 ; Astenuti n. 0; Favorevoli n. 8; Contrari n. 0.

DELIBERA

- 1) Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Montecatini Val di Cecina alla data del 31 dicembre 2020, accertandole come da allegato 1) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che le azioni di razionalizzazione che emergono dalla relazione allegata (allegato 1) previste per l'anno 2022 consistono:
 - nell'alienazione delle quote di partecipazione nel CTT Nord s.r.l. entro la fine dell'anno 2022, tramite la cessione delle quote o, più probabilmente, con l'esercizio del diritto di recesso o liquidazione della società;
- 3) Di incaricare gli uffici finanziari di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- 4) Di dare atto che:
 - a. per CPT s.r.l. -in liquidazione risulta conclusa la fase della liquidazione in data 30/12/2020 (con cessazione dell'azienda e cancellazione dal registro delle imprese nel giugno 2021)
 - b. per A.S.V. spa – in liquidazione e Promozione e sviluppo Val di Cecina -in liquidazione e A, deve concludersi la fase della liquidazione per poter poi essere definitivamente cessate.
- 5) Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
- 6) Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art 17 del D. L. 90/2014 e s.m.i. con le modalità del DM 25 gennaio 2015 e s.m.i. tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del decreto correttivo;
- 7) Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D. Lgs 175/16 e s.m.i.;

SUCCESSIVAMENTE

Ritenuta la necessità di dare immediata esecuzione al presente atto, su proposta del Sindaco-Presidente

Visto l'art. 134 comma 4° del D.Lgs 267 del 2000

Con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano che viene proclamato dal Sindaco-Presidente

Presenti n. 8; Votanti n. 8 ; Astenuti n. 0; Favorevoli n. 8; Contrari n. 0.

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Ufficio proponente: UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE E PERSONALE

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2020.

* * * *

Ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, i sottoscritti responsabili esprimono, sulla presente proposta di deliberazione, i sottoindicati pareri:

IL RESPONSABILE DELL'AREA AREA AMMINISTRATIVA sotto il profilo della regolarità tecnica esprime **PARERE FAVOREVOLE.**

Data 22.12.2021

IL RESPONSABILE
F.to (Rossi Beatrice)

IL RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI DEL SERVIZIO FINANZIARIO, sotto il profilo della regolarità contabile, esprime **PARERE FAVOREVOLE.**

Data 22.12.2021

IL RAGIONIERE COMUNALE
F.to (Rag. Beatrice Rossi)

Allegato lett. "A" all'atto di Consiglio Comunale n. 68 del 22.12.2021

IL PRESIDENTE
F.to FIORINI ALBERTO
MARTELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. ANDREA

Il sottoscritto Addetto all'Albo Pretorio ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art.124 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n°267.

Montecatini V.C., _____

L'ADDETTO ALBO PRETORIO
F.to ALESSANDRA CAPPONI

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la presente deliberazione:
a) è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ e che contro di essa non sono stati presentati reclami od opposizioni.

Montecatini V.C., _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. ANDREA MARTELLI

b) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267

Montecatini V.C., _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. ANDREA MARTELLI

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addi'

IL SEGRETARIO COMUNALE